



Estratto del verbale della seduta del 27 novembre 2024

**DELIBERAZIONE N. 221**

Oggetto:

Riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, e relativo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza del Tribunale ordinario di Trento – sezione Lavoro - n. 166/2024 d.d. 15 ottobre 2024 (RG 161/2023).

(Euro 5.368,46 - cap. U01111.0120)

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Considerato che, l'art. 73, comma 4, del citato d.lgs. n. 118, dispone che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive, spetti anche alla Giunta regionale, la quale deve provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione della relativa proposta;

Si dà atto che, ai sensi del punto 5.2, lettera h), dell'allegato 4/2, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la copertura finanziaria degli oneri legali derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi di condanna è garantita dal prelevamento dal fondo rischi legali, nel quale in limine litis sono state stanziare, nell'attesa dell'esito dei giudizi, le risorse stimate necessarie al pagamento di passività per le quali non è possibile iscrivere alcun impegno contabile, in quanto le spese legate al contenzioso dipendono da un'obbligazione passiva condizionata all'evento imprevedibile della soccombenza giudiziale. Verificatasi la soccombenza, si attinge a tali fondi mediante variazione a bilancio;

Con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 27, del 7 ottobre 2019, la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, ha dichiarato che l'obbligazione giuridica derivante da sentenza esecutiva di condanna costituisce un debito fuori bilancio da riconoscere dall'organo rappresentativo dell'ente e che il preventivo accantonamento e prelevamento dal fondo rischi legali rappresenta la procedura amministrativo contabile funzionale al suo tempestivo finanziamento e alla sua riconduzione al sistema di bilancio;

Vista la sentenza n. 166/2024 del 15 ottobre 2024, (prot. 27799 del 17.10.2024) pronunciata dal Tribunale ordinario di Trento - sezione Lavoro - e riferita al procedimento giudiziario R.G. 161/2023, l'Ente è stato condannato "(...) alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.03.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, oltre al rimborso del contributo unificato pari a € 259,00.";

Vista la corrispondenza del patrocinatore di controparte, avv. Laura Galas dello Studio legale IOOS, di Trento, con la quale viene richiesta, per dare corso a quanto disposto dalla sentenza, la rifusione delle spese di giudizio a favore del suo assistito e precisamente nota prot. 029481 d.d. 06.11.2024-A, riferita ad una prima indicazione dei conteggi e di seguito avviso di parcella prot. n. 29481-A d.d. 06.11.2024, che determinano l'ammontare complessivo delle spese di giudizio in euro 5.368,46 (cinquemilatrecentosessantotto/46) comprensivi di spese forfettarie 15%, C.P.A. 4% e IVA 22% come per legge e del contributo unificato pari ad euro 259,00;

Nell'attuazione degli obblighi imposti dalla sentenza n. 166/2024, riscontrata la correttezza del conteggio e in ragione di quanto raccomandato dall'Avvocatura distrettuale di Trento, si ritiene opportuno procedere all'impegno delle spese di giudizio, con riserva di ripetizione, come dettagliate nell'avviso di parcella;

Richiamate le note della Segreteria generale prot. n. 30072 d.d. 13.11.2024-P e n. 30871 d.d. 20.11.2024-P, con le quali è stato richiesto il prelevamento dal "Fondo rischi contenzioso legale – altri fondi e accantonamenti" U20031.0090, mediante iscrizione in aumento allo stanziamento del capitolo "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi" – U01111.0120, per l'importo complessivo di euro 5.368,46 (cinquemilatrecentosessantotto/46) nell'attuazione degli

obblighi imposti dalla sentenza n. 166/2024;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01111.0120 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data odierna concernente il prelevamento dal citato U20031.0090 "Fondo rischi contenzioso legale – altri fondi e accantonamenti";

Richiamata la legge 24 luglio 2024, n. 2 recante "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026";

Dato atto che gli oneri legali connessi al contenzioso costituiscono una spesa obbligatoria derivata dal richiamato provvedimento giudiziario divenuto esecutivo e ritenuti presenti tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa di cui all'articolo 56 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e che nulla osta all'impegno della relativa spesa;

tutto ciò premesso,

ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1. di riconoscere, in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Trento – sezione Lavoro - n. 166/2024 di data 15 ottobre 2024 il debito fuori bilancio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol - ai sensi dell'articolo 73 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - per un importo pari ad euro 5.368,46 (cinquemilatrecentosessantotto/46), comprensivo di spese forfettarie al 15%, C.P.A. al 4%, IVA al 22% come per legge e del contributo unificato di euro 259,00, corrispondente alle spese di giudizio che dovranno essere rimesse al dipendente ricorrente nell'ambito del procedimento R.G. 161/2023;
2. di impegnare, per gli effetti della sentenza di cui al punto che precede, le spese di giudizio, con riserva di ripetizione, a favore del dipendente ricorrente nel richiamato procedimento giudiziario R.G. 161/2023, per l'importo di euro 5.368,46 (cinquemilatrecentosessantotto/46), comprensivo di spese forfettarie al 15%, C.P.A. al 4%, IVA al 22% come previsto per legge, e del contributo unificato pari a euro 259,00, al capitolo U01111.0120 del bilancio per l'esercizio 2024, come riportato:

Importo in euro	Missione	Programma	Titolo	Macro-Aggregato	Capitolo	Identific. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità anno
5.368,46	01	11	1	03	U01111.0120	U.1.03.02.99.002	2024

3. di demandare alla Dirigente preposta alla Segreteria generale, in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza n. 166/2024, la predisposizione degli atti propedeutici "(...) alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.03.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, oltre al rimborso del contributo unificato pari a € 259,00.";

4. alla liquidazione si provvederà con successivi atti ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3/2009 e s.m.;
5. di demandare alla Ripartizione I - Risorse finanziarie – a norma dell'art. 23 comma 5 della legge 289/2002 la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei Conti di Trento;
6. di dare atto che il presente atto viene anche pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. di dare altresì atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo";
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher  
*firmato digitalmente*

LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell  
*firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).